



# COMUNE DI PREDAPPIO

Provincia di Forlì - Cesena

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Numero: 3**

**Data: 19/01/2023**

**OGGETTO:** CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E CANONE MERCATALE - PROROGA VERSAMENTO ANNO 2023.

---

Il giorno **19 gennaio 2023**, alle ore **15:30**, nella apposita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENZA
CANALI ROBERTO	Sindaco	Presente
LAMBRUSCHI LUCA	Assessore - Vice Sindaco	Presente
RAVAGLIA CARLA	Assessore	Presente
LOTTI LORENZO	Assessore	Presente
FAROLFI FRANCESCA	Assessore	Presente

Assume la presidenza il sig. **CANALI ROBERTO**.

Partecipa il Vice Segretario **MASSIMO MENGOLI**.

Prosindaco Flamigni Villiam: presente

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Si sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dal Responsabile dell'Ufficio Tributi;

### **Premesso che:**

- l'art. 1 della L. 160 del 27/12/2019, ai commi da 816 a 847, ha disposto l'istituzione dal 1 gennaio 2021, in sostituzione dei precedenti prelievi, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale);
- con deliberazioni consiliari n. 16 e n. 17 del 27/04/2021 sono stati approvati i regolamenti che istituiscono e disciplinano i canoni patrimoniali sopra richiamati;
- con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 16/12/2021 sono state approvate le tariffe relative a tali canoni;

### **Evidenziato**, in particolare, che:

- l'art 9 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, stabilisce:

#### Articolo 9 - Versamento del canone per le aree mercatali

*1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. È consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 250,00.*

*2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio della concessione/autorizzazione.*

*3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.*

*4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, mediante versamento come disposto dalla legge.*

*5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, il canone da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) è ridotto nella misura indicata nella delibera della Giunta Comunale.*

6. *Gli importi dovuti sono riscuotibili in base alle disposizioni di legge, compreso versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune, in base a quanto stabilito dall'articolo 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 255, versamento con Pos e pagamenti elettronici.*

- l'art.54 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria stabilisce:

*Art. 54 -Modalità e termini per il pagamento del canone*

1. *Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, relative a periodi inferiori all'anno solare ovvero giornaliera, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e in ogni caso prima dell'inizio della diffusione pubblicitaria;*

2. *Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio di ciascun anno; per importi superiori a euro 1.500,00 può essere corrisposto in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.*

3. *Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.*

4. *La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e dell'autorizzazione ad esposizione pubblicitaria è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.*

5. *Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.*

6. *Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui al regolamento generale delle entrate patrimoniali, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza un'autonoma obbligazione.*

7. *Per le rate la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.*

8. *Gli importi dovuti sono riscuotibili in base alle disposizioni di legge, compreso il versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune, in base a quanto stabilito dall'articolo 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 255, e anche versamento con Pos e pagamenti elettronici.*

9. *Il Comune o il concessionario provvede, di norma, ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile*

*per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.*

*10. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.*

**Considerato** che:

- è in corso la revisione organica del Regolamento al fine di recepire aggiornamenti/adequamenti, la cui necessità è emersa in questo primo periodo di gestione ordinaria del canone, fra l'altro avvenuta in periodo emergenziale, fra i quali una diversa modulazione delle scadenze di pagamento, che consenta agli uffici e al concessionario una migliore gestione della bollettazione in termini tecnico-procedurali, tenuto conto anche delle tempistiche di approvazione delle manovre di bilancio statale;

- è in corso anche l'aggiornamento della banca dati, quale attività propedeutica all'invio dei preavvisi di scadenza;

**Preso atto** che con Circolare F.L. n. 128/2022, avente ad oggetto "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali", si dispone:

*"Si comunica che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 303 - Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, prevede che "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023";*

**Ravvisata**, conseguentemente, per le ragioni esposte, l'opportunità di disporre la proroga dei versamenti dei sopraccitati canoni, per l'aggiornamento/modifica dei regolamenti, e permettere, inoltre, l'aggiornamento della banca dati, al fine di consentire agli interessati di avere contezza della propria posizione e poter provvedere agli obblighi di versamento nel rispetto dei termini;

**Preso atto** che, per effetto del suddetto differimento, il canone unico patrimoniale e mercatale 2023 seguirà le scadenze di seguito indicate:

a) per le occupazioni di suolo pubblico e le esposizioni pubblicitarie permanenti aventi inizio nel corso dell'anno 2023, il canone dovrà essere versato all'atto del rilascio della

concessione/autorizzazione. E' comunque consentito il versamento entro il 30/04/2023 in un'unica soluzione per tutto il periodo di competenza del primo anno di applicazione, senza applicazione di oneri aggiuntivi;

b) per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrai, il versamento dovrà essere effettuato entro il 30/04/2023;

c) per le occupazioni di suolo pubblico o le esposizioni/diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti la cui concessione/autorizzazione è stata già rilasciata nel corso di anni pregressi, la scadenza del termine di versamento del canone 2023 è posticipata entro il 30/04/2023;

d) per le occupazioni di suolo pubblico o le esposizioni/diffusioni di messaggi pubblicitari temporanee, il canone 2023 deve essere versato all'atto del rilascio della concessione/autorizzazione, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione o comunque prima del termine dell'occupazione/esposizione;

e) per le pubbliche affissioni, il versamento del canone deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio o comunque prima del termine dell'esposizione;

f) in caso di rateizzazioni, nei casi normati dai regolamenti sopraccitati, la prima rata del versamento rateale del canone unico patrimoniale e mercatale viene posticipata al 30/04/2023;

**Dato atto** che il presente provvedimento è assunto in coerenza con gli equilibri complessivi del bilancio 2023 in fase di predisposizione e non comporta modifiche alle previsioni di entrata del bilancio 2023-2025 - esercizio 2023, di cui al capitolo 173/00 "Canone unico patrimoniale Legge 160/2019";

**Visti:**

- il D.Lgs 267/2000;

- il D. Lgs 118/2011;

- il D.Lgs. 446/1997, art. 52;

**Dato atto**, infine, della propria competenza a deliberare in materia di sospensione e/o differimento delle scadenze fiscali vigenti nel periodo attuale;

**Visti** i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

- di regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

**Richiamato** il Decreto sindacale n. 1 del 11/01/2023 di incarico di Vice Segretario al Dr. Massimo Mengoli, per l'espletamento dei compiti connessi alla partecipazione alle sedute degli organi collegiali di governo dell'Ente, vista l'assenza del Segretario Generale;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di differire, ai sensi dell'art. 54 del vigente Regolamento del canone unico patrimoniale, le scadenze di versamento del canone unico patrimoniale e mercatale 2023, come di seguito indicato:

a) per le occupazioni di suolo pubblico e le esposizioni pubblicitarie permanenti aventi inizio nel corso dell'anno 2023, il canone dovrà essere versato all'atto del rilascio della concessione/autorizzazione. E' comunque consentito il versamento entro il 30/04/2023 in un'unica soluzione per tutto il periodo di competenza del primo anno di applicazione, senza applicazione di oneri aggiuntivi;

b) per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrai, il versamento dovrà essere effettuato entro il 30/04/2023;

c) per le occupazioni di suolo pubblico o le esposizioni/diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti la cui concessione/autorizzazione è stata già rilasciata nel corso di anni pregressi, la scadenza del termine di versamento del canone 2023 è posticipata entro il 30/04/2023;

d) per le occupazioni di suolo pubblico o le esposizioni/diffusioni di messaggi pubblicitari temporanee, il canone 2023 deve essere versato all'atto del rilascio della concessione/autorizzazione, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione o comunque prima del termine dell'occupazione/esposizione;

e) per le pubbliche affissioni il versamento del canone deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio o comunque prima del termine dell'esposizione;

f) in caso di rateizzazioni, nei casi normati dai regolamenti sopraccitati, la prima rata di versamento rateale del canone unico patrimoniale e mercatale viene posticipato al 30/04/2023;

2. di inviare copia della presente deliberazione al concessionario del servizio ICA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SRL;
3. di dare adeguata pubblicità al presente atto tramite pubblicazione nel sito internet del Comune;
4. di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedimento in merito.



# COMUNE DI PREDAPPIO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 3 del 13/01/2023

**OGGETTO:** CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E CANONE MERCATALE- PROROGA VERSAMENTO ANNO 2023.

Il sottoscritto firmatario attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, nonché l'assenza di situazioni che possano dar luogo all'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nei confronti dei destinatari del presente provvedimento.

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

*(regolarità e correttezza dell'azione amministrativa)*

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

**Favorevole**

Predappio, 13/01/2023

La Responsabile Servizio Tributi

Roberta Pirini

*(Documento Firmato Digitalmente)*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale  
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni*





# COMUNE DI PREDAPPIO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 3 del 13/01/2023

**OGGETTO:** CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E CANONE MERCATALE- PROROGA VERSAMENTO ANNO 2023.

Il sottoscritto firmatario attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, nonché l'assenza di situazioni che possano dar luogo all'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nei confronti dei destinatari del presente provvedimento.

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

**Favorevole**

Predappio, 16/01/2023

Il Responsabile Area Economico Finanziaria

Massimo Mengoli

*(Documento Firmato Digitalmente)*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale  
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni*